



Giunta Regionale della Campania

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 3 del 23 luglio 2013

AREA 06 – SETTORE 02

FASC. n° CC 3665/2009 Avv.

La sottoscritta dott.ssa Maria Raffaella Cancellieri, nella qualità di responsabile del Settore 02 dell'A.G.C. *Ricerca Scientifica*, per quanto di propria competenza

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore:

Avvocati: Marco Cocilovo, Via Giustiniani, 21 – 82100 Benevento
Mauro Di Monaco, Via Appia Antica, 572 – 81028 S. Maria a Vico (CE)

Oggetto della spesa:

Pagamento delle spese di giudizio, ordinato con sentenza n. 4400/12 Corte App. Napoli, sez. Lavoro e Previdenza

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:

Sentenza esecutiva

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con delibera di Giunta regionale 31 dicembre 1996, n. 10200, si autorizzava il Settore *Provveditorato ed Economato* a indire gara per appalto-concorso inteso alla realizzazione del Sistema informatico di supporto per il sistema informativo statistico regionale. A seguito dell'aggiudicazione, il Dirigente del Settore *Analisi, Progettazione e Gestione sistemi informativi*, con proprio decreto 28 novembre 2004, n. 958, ha disposto la nomina della Commissione di collaudo della realizzazione del SISR, nella quale figurava, quale componente interno alla Giunta regionale, Giuseppe Vella, incardinato nel Settore CRED. A seguito delle attività di collaudo, il dirigente del Settore *Analisi, Progettazione e Gestione sistemi informativi*, con determina 20 aprile 2005, n. 232, autorizzava la liquidazione dei compensi a favore di ciascun componente la commissione. Il Settore *Trattamento economico*, tuttavia, comunicava, con nota 19 maggio 2005, n. 1043095, di aver sospeso il pagamento determinato a favore del Vella, al fine di "verificare i profili di compatibilità dei compensi erogati con il vigente contratto di lavoro" e rappresentando che il compenso in questione era stato determinato "senza tener conto del rapporto di lavoro sussistente tra i dipendenti e l'Amministrazione Regionale". A seguito dell'attribuzione alla sottoscritta dell'incarico di dirigente del Settore *Analisi, Progettazione e Gestione sistemi informativi*, veniva annullata, con decreto 414/2006, la determina 232/2005, limitatamente alla parte in cui era determinato e liquidato il compenso a favore del dipendente interno della commissione di collaudo Giuseppe Vella. La motivazione dell'adozione del provvedimento in autotutela riposava nella necessità di verificare se l'incarico svolto fosse attinente ai compiti di istituto e d'ufficio, valutato che il dipendente risultava assegnatario di posizione organizzativa, il cui carattere è segnato dall'onnicomprendività degli importi correlati, ai sensi dell'art. 32 C.C.D.I., salva la possibilità di ottenere emolumenti di cui all'art. 18 della legge 109/94 (incentivo al responsabile del procedimento). In ragione di ricorso depositato dal Vella, il Tribunale di Napoli, sezione Lavoro e Previdenza, ingiungeva alla Regione Campania, con decreto 2104 del 24 giugno 2006, il pagamento della somma di euro 19.333,65, oltre interessi legali e spese, a titolo di compenso per le attività svolte dal Vella in qualità di componente della commissione di collaudo, sul fondamento della determina dirigenziale 232/2005. Opponendosi al decreto ingiuntivo, la Regione Campania eccepiva che per l'attività svolta nessun compenso fosse dovuto, in quanto la prestazione dei dipendenti addetti agli Uffici interni dell'ente devono considerarsi svolti *ratione officii* e non *intuitu personae*. Rigettando l'opposizione e confermando il decreto ingiuntivo 2104/06, con sentenza 11112/08 il Tribunale di Napoli, sez. Lavoro, condannava l'opponente alle somme dovute per sorta e spese successive, liquidate con decreto del Settore *Analisi, Progettazione e Gestione sistemi informativi* 24 settembre 2009, n. 267 quali debiti fuori bilancio riconosciuti, per decorso dei termini stabiliti per legge, dal Consiglio regionale in forza della deliberazione di G.R. 1061/2009.



Giunta Regionale della Campania

Con ricorso depositato il 9 luglio 2009, la Regione Campania ha proposto appello avverso la sentenza 11112/08 del Tribunale di Napoli – sez. Lavoro, lamentando che il primo giudice avesse erroneamente ritenuto incombente sull'ente l'onere probatorio in ordine all'insussistenza di un obbligo di compenso per l'attività svolta dal Vella. Costitutosi in giudizio, quest'ultimo ha contestato la fondatezza del gravame. Con sentenza n. 4400/2012, la Corte di Appello di Napoli, sez. Lavoro e Previdenza, ha confermato la sentenza impugnata e ha condannato la Regione Campania appellante al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio, liquidate "in complessivi euro 1.800,00, di cui euro 1.000,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA", con attribuzione ai procuratori antistatari. A seguito di formale richiesta, l'Avvocato Cocilovo e l'Avvocato Di Monaco emettevano, ciascuno per la proprie competenze, fatture, acquisite rispettivamente al prot. gen. Regione Campania con n. 2013.536479 e con n. 2013.536472, con importi conformi a quanto stabilito in sentenza.

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:

Sentenza n. 4400/12 Corte Appello Napoli, sez. Lavoro e Previdenza

Totale del debito:

<i>Creditore</i>	<i>Entità del credito</i>
Avvocato Marco Cocilovo:	€ 500,00 per competenze professionali € 62,50 per spese generali 12,5% Totale parziale: € 562,50 € 22,50 per Cassa Previdenza Avvocati € 122,85 per IVA 21% sull'imponibile Totale: € 707,85 - € 112,50 per ritenuta d'acconto Al netto della ritenuta d'acconto: € 595,35 Spese esenti fatturate: € 400,00 Totale da iscrivere a debito fuori bilancio: € 1.107,85
Avvocato Mauro Di Monaco:	€ 500,00 per competenze professionali € 62,50 per spese generali 12,5% Totale parziale: € 562,50 € 22,50 per Cassa Previdenza Avvocati € 122,85 per IVA 21% sull'imponibile Totale: € 707,85 - € 112,50 per ritenuta d'acconto Al netto della ritenuta d'acconto: € 595,35 Spese esenti fatturate: € 400,00 Totale da iscrivere a debito fuori bilancio: € 1.107,85
Totale: € 2.215,70	

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

- che le somme indicate a carico della Regione sono da includersi tra i debiti fuori bilancio di cui all'articolo 47, comma 3, della legge regionale 7/20002, in ragione di condanna dell'Ente al pagamento delle spese di giudizio a favore dei procuratori antistatari;
- che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt. 2934 e ss. del codice civile.

Sulla scorta di quanto dichiarato la scrivente

chiede



Giunta Regionale della Campania

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio, ai sensi del comma 3 dell'art. 47 della legge regione 30 aprile 2002, n. 7, per l'importo complessivo di euro 2.215,70 (duemiladuecentoquindici/70).

Allega la seguente documentazione:

1. Nota dell'Avvocatura regionale recante prot. 444604 del 21 giugno 2013
2. Sentenza n. 4400/12 Corte Appello Napoli, sez. Lavoro e Previdenza.

Data, 24 luglio 2013


Il Responsabile
Maria Raffaella Cancellieri